

# Assicurazione per danni di esecuzione , responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

# REVO

## DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO Specialty CARXAppalti Pubblici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

"REVO Specialty CARXAppalti Pubblici" è un'assicurazione che tutela le imprese appaltatrici, che si aggiudicano appalti pubblici per la costruzione di opere civili, a copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'opera assicurata e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



### Che cosa è assicurato?

La assicurazione copre i lavori o gli appalti dove la committenza sia pubblica o assoggettata alla Normativa Merloni - Schema tipo 2.3 di cui al DM 193/2022, e successive modifiche, come ad esempio le costruzioni, ristrutturazioni con o senza intervento su strutture portanti, realizzazioni di strade o interventi su opere stradali, reti idriche e tecnologiche.

L'assicurazione si compone delle seguenti **garanzie principali e sempre operanti**.

#### ✓ Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- ti tutela contro i rischi di esecuzione che causano danni materiali e diretti alle opere assicurate, comprese quelle preesistenti, durante la fase di realizzazione, da qualunque causa determinati;
- ai fini della presente copertura si considera Assicurato il Contraente di polizza;
- la somma assicurata delle opere deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di lavoro a corpo e a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, nonché ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

#### ✓ Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere:

- tutela l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possano derivare da danni involontariamente causati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate) durante l'esecuzione dei lavori assicurati;
- ai fini della presente copertura si considerano Assicurati sia il Contraente che il Committente di polizza;
- il massimale per la presente copertura è pari almeno al 5% della somma assicurata per le opere assicurate, con un minimo di euro 500.000 e un massimo di euro 5.000.000.

#### Personalizzazioni del rischio:

È possibile acquistare con un **premio aggiuntivo** una o più **garanzie aggiuntive**.

Ad esempio, per la sezione A (danni alle opere), puoi scegliere di assicurare i danni da fenomeni atmosferici, alluvione o allagamento, terremoto, errori di progettazione o calcolo. Invece, per la sezione B (di responsabilità civile), la pluralità degli assicurati, rimozione franamento o cedimento di terreno.

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



### Che cosa non è assicurato?

#### Soggetti non considerati terzi

Ai fini della copertura della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere, non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il *Contraente*, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
- d) le società le quali, rispetto alla *Stazione Appaltante* o il *Contraente*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

#### Rischi esclusi

#### ✗ Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione: le garanzie non sono operanti per opere per le quali:

- il progetto esecutivo, se previsto, non sia stato approvato;
  - il progetto sia stato eseguito da progettisti non abilitati o non sia stato verificato;
  - non vengano forniti a Revo copia del capitolato speciale di appalto, del contratto di appalto o del verbale di aggiudicazione;
  - non vengano effettuati, se previsti, i collaudi in corso d'opera e non siano stati presentati i relativi elaborati;
  - non siano state comunicate, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
- Per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione le coperture non sono operanti nel caso in cui non sia curata la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere.

#### ✗ Copertura della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere: Le coperture non sono operanti se:

- il luogo di esecuzione delle opere non sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- la Stazione Appaltante non abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal D. Lgs 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
- i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti prima

della presentazione a Revo dello stato documentato degli stessi antecedenti l'inizio dei lavori.

**Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP Aggiuntivo.**



#### Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



#### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana.



#### Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare a REVO l'interruzione o la sospensione della costruzione superiore a 15 giorni;
- presentare i seguenti documenti, che saranno allegati al contratto:
  - copia del capitolato speciale di appalto;
  - contratto di appalto o verbale di aggiudicazione.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.

Se non lo fai, potresti perdere il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



#### Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, e non prima della data di consegna dei lavori comunicata da te o dalla Stazione Appaltante.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.



#### Come posso disdire la polizza?

Non è possibile disdire la polizza prima della scadenza.

# Assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

## REVO

Specialty CARXAppalti Pubblici

Data di aggiornamento: 02/01/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: [www.revoinurance.com](http://www.revoinurance.com).

PEC: [revo@pec.revoinurance.com](mailto:revo@pec.revoinurance.com).

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia ([www.revoinurance.com](http://www.revoinurance.com)) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, in relazione alla copertura:

#### ✓ DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

REVO tiene indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, da qualunque causa determinati, salvo quanto espressamente escluso.


In particolare, REVO riconosce:

- **Danni alle opere:** il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;
- **Danni alle opere preesistenti:** il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
- **Spese di demolizione e sgombero:** il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede, relativamente alla copertura Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

<b>Manutenzione estesa</b>	copre esclusivamente i danni alle opere assicurate in Partita 1 e i danni a terzi o a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il periodo di manutenzione, REVO non risponde dei danni causati da errori di progettazione o calcolo.
<b>Danni da eventi naturali – Compresa la forza maggiore</b>	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto, fenomeno atmosferico, alluvione, allagamento, mareggiata - inclusi quelli da forza maggiore manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
<b>Errori di progettazione o calcolo</b>	copre i danni materiali e diretti da errori di progettazione o di calcolo, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da tali errori e i costi per la variazione del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera da realizzare.

<b>Atti vandalici e dolosi, furto e rapina</b>	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati in conseguenza di atti vandalici e dolosi, furto, tentato furto e rapina, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
<b>Sciopero, sommossa, tumulto popolare</b>	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. <b>Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.</b>
<b>Terrorismo e sabotaggio</b>	REVO indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. <b>Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.</b>
<b><u>L'assicurazione prevede, relativamente alla copertura Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.</u></b>	
<b>Pluralità assicurati – Responsabilità civile incrociata</b>	in caso di più soggetti assicurati, ciascuno di essi è considerato come se avesse stipulato una propria assicurazione. Tuttavia, la somma a carico di REVO non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in Scheda Tecnica. <b>REVO non risarcisce nei seguenti casi:</b> a) perdite o danni a cose assicurate o assicurabili nella Sezione A, anche se a causa di una franchigia, uno scoperto o di un limite di indennizzo non si faccia luogo ad alcun risarcimento/ indennizzo; b) danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere; c) lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'assicurazione R.C.O..
<b>Rimozione, franamento o cedimento di terreno</b>	copre i danni materiali e diretti a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. <b>Sono esclusi:</b> a) i danni a fabbricati e altre opere di terzi già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero; b) i danni causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti; c) i maggiori costi per il consolidamento o messa in sicurezza dei fabbricati e altre opere di terzi non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.
<b>Cavi e condutture sotterranee</b>	copre i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee di terzi, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Ai fini della validità della garanzia, è necessario che prima dell'inizio dei lavori l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
<b>Vibrazioni</b>	REVO risarcisce i danni materiali e diretti causati a terzi da vibrazione, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. <b>Sono comunque esclusi i danni causati entro un raggio di 100 metri dalla fonte delle vibrazioni.</b>
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni si indica che, con riferimento a <b>✗ Copertura per danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione.</b> Sono esclusi: • i costi di sostituzione di materiali difettosi e di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto; • i danni causati da residui bellici esplosivi; • i danni di cui deve rispondere l'esecutore dei lavori a norma di legge; • i danni da azioni di terzi; • i danni da forza maggiore; • i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione; • i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità; • i danni da incendio, se i dispositivi antincendio non sono stati installati e messi in grado di funzionare; • nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: 1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; 3) pompaggio di acque sotterranee e i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; 4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; 5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; • nel caso di esecuzione di dighe: 1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; 2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; 3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti; 4) le spese per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; 5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; 6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; 7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. • i costi inerenti a modifiche e a spese per localizzare il danno. <b>✗ Copertura della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere.</b> Sono esclusi: • i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla copertura dei danni alle opere; • i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia; • i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del Titolo X del D. Lgs. 209/2005; • i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; • la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; • i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; • i danni derivanti da polvere; • le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo a un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; • i danni da furto; • i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica

	<p>inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; • i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; • i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; • i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; • i danni da azioni di terzi; • i danni da forza maggiore; • i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.</p> <p>✗ Sia per <u>copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione, sia per la copertura della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere</u> REVO non è obbligata a indennizzare:</p> <p>a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto; b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; d) danni causati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere; e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque, noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; i difetti di rendimento delle opere assicurate. REVO non è, inoltre, obbligata per: f) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; g) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.</p> <p>✗ REVO non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti a epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software ; b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b); d) utilizzo di cripto valute; e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.); causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: • uso di Internet o intranet; • trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; • computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.); • uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; • qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. Sono inoltre esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: f) Violazione della Privacy e dei Dati; g) Violazione del Sistema Informatico.</p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a imprese edili e ditte individuali, che partecipano a bandi di gara per la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere pubbliche, come strade, edifici, ponti, gallerie, fabbricati civili, industriali e commerciali, che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero causare danni all'opera o a terzi durante il corso della realizzazione.



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 24,2 %.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

#### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano;
- per posta elettronica al seguente indirizzo: [reclami@revoinsurance.com](mailto:reclami@revoinsurance.com)
- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [reclami@pec.revoinsurance.com](mailto:reclami@pec.revoinsurance.com)
- per fax al numero: 02/92885749.

Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori.

	I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%.
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**



# REVO Specialty CARXAppalti Pubblici

**Assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e  
garanzie di manutenzione**

## Condizioni di assicurazione

Conformi allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n° 193

Edizione 08.2025

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;  
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

[www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

---

## Guida alla consultazione

---

Caro Cliente,

**REVO Specialty CARXAppalti Pubblici** è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria OverX, che consente di tutelare le opere in costruzione contro tutti gli eventi dannosi e accidentali e per la responsabilità civile verso terzi durante l'attività di costruzione. La copertura è particolarmente rilevante per le imprese di costruzione che vogliono tutelare l'opera durante l'intero periodo di realizzazione o ristrutturazione da eventi improvvisi ed imprevedibili, che possono compromettere la normale operatività di cantiere e la consegna dell'opera.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione**
- **Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere**
- **Norme comuni per le Sezioni A e B**
- **Garanzie aggiuntive relative alla Sezione A**
- **Condizioni specifiche per tipologie di opera assicurata valide per il Contraente relative alla Sezione A**
- **Garanzie aggiuntive relative alla Sezione B**
- **Condizioni specifiche per tipologie di opera assicurata valide per il Contraente relative alla Sezione B**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di **REVO Specialty CARXAppalti Pubblici** è disponibile sul sito internet della Compagnia [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com) e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

---

## Sommario

---

Glossario .....	4
Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.....	6
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere .....	8
Norme comuni per le Sezioni A e B .....	9
Condizione di operatività .....	13
Garanzie aggiuntive relative alla Sezione A.....	13
Condizioni specifiche per tipologie di opera assicurata valide per il Contraente relative alla Sezione A .....	15
Garanzie aggiuntive relative alla Sezione B .....	17
Condizioni specifiche per tipologie di opera assicurata valide per il Contraente relative alla Sezione B .....	18
Contatti utili.....	19

## Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

<b>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture:</b>	Gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del <i>Codice</i> .
<b>Assicurato:</b>	Le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nello <i>Schema Tipo</i> .
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.,
<b>Azioni di terzi:</b>	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il <i>Committente</i> o l' <i>Esecutore dei lavori</i> (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
<b>Codice:</b>	Il D. Lgs n. 50/2016.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto, obbligato principale, che stipula l' <i>assicurazione</i> con la <i>Compagnia</i> .
<b>Decreto:</b>	Il presente provvedimento.
<b>Esecutore dei lavori:</b>	Gli operatori economici di cui all'art. 45 del <i>Codice</i> ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
<b>Forza maggiore:</b>	Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno indennizzabile per <i>sinistro</i> , espressa in misura fissa, che resta a carico del <i>Contraente</i> .
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> .
<b>Lavori:</b>	Le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del <i>Codice</i> .
<b>Luogo di esecuzione delle opere:</b>	Il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella <i>Scheda Tecnica</i> , nel quale l' <i>Esecutore dei lavori</i> realizza le <i>opere</i> assicurate.
<b>Opere:</b>	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del <i>Codice</i> o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i> .
<b>Opere preesistenti:</b>	Le <i>opere</i> , gli impianti e le cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel <i>luogo di esecuzione delle opere</i> e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i <i>lavori</i> assicurati.
<b>Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:</b>	Le parti strutturali dell' <i>opera</i> , cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
<b>Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:</b>	Le <i>opere</i> di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, <i>opere</i> di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> a fronte del rilascio dell' <i>assicurazione</i> .
<b>Progettista dei lavori:</b>	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del <i>Codice</i> .
<b>Scheda Tecnica:</b>	La scheda obbligatoria, annessa allo <i>Schema Tipo</i> di <i>assicurazione</i> , che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell' <i>assicurazione</i> stessa.
<b>Schema Tipo:</b>	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole <i>assicurazioni</i> .
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile per <i>sinistro</i> , espressa in misura percentuale e calcolata sull' <i>indennizzo/risarcimento</i> , che resta a carico del <i>Contraente</i> .
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .

Somma garantita o massimale:	L'importo massimo complessivo dell'assicurazione.
Stazione Appaltante o Committente:	I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

## Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne il *Committente*, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle *opere preesistenti*, e il *Contraente* da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle *opere* assicurate, poste nel luogo indicato nella *Scheda Tecnica*, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, da qualunque causa determinati, **salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa**.

L'obbligo della *Compagnia* concerne esclusivamente:

- **Partita 1 - Opere**  
Il rimborso - per la parte eccedente l'importo della *franchigia* o *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle *somme assicurate* - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le *opere* assicurate;
- **Partita 2 - Opere preesistenti**  
Il rimborso - per la parte eccedente l'importo della *franchigia* o *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del *massimale* assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle *opere* assicurate;
- **Partita 3 - Demolizione e sgombero**  
Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle *opere* assicurate a seguito di *sinistro* indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle *opere* assicurate, nel limite del *massimale* assicurato.

### Art. 2 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato *Assicurato* il *Contraente*.

### Art. 3 Condizioni di assicurazione

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- per ogni *opera* sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la *Compagnia* può in qualunque momento avere accesso;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del *Codice*;
- venga fornita alla *Compagnia* copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei *lavori*;
- per le *opere* assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- il *Contraente* abbia indicato alla *Compagnia* nei termini di tempo previsti dalla legge i *lavori* subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Inoltre, l'*assicurazione* è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei *lavori* e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle *opere* assicurate e la custodia del cantiere e delle *opere* stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle *opere* assicurate.

### Art. 4 Esclusioni specifiche della Sezione A

A integrazione di quanto previsto all'art. 17, la *Compagnia* non è obbligata a indennizzare:

- a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di *lavori* eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'*opera* eventualmente danneggiate;
- b) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- c) i danni di cui deve rispondere l'*Esecutore dei lavori* a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 del Codice Civile;
- d) i danni da *azioni di terzi*;
- e) i danni da *forza maggiore*;
- f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della *Stazione Appaltante*);
- g) i maggiori costi per *lavoro* straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- h) i danni da *incendio*, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei *lavori*, installati e messi in grado di funzionare.

La *Compagnia*, inoltre, non è obbligata a indennizzare:

- i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
  - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
  - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
  - i.3) pompaggio di acque sotterranee e i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
  - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua

- derivazione necessari a seguito di *sinistro*;
- i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di *sinistro*, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- l) nel caso di esecuzione di dighe:
- l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del *sinistro* non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
- l.4) le spese per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il *Contraente* non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle *opere* assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le *opere* assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il *risarcimento* sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono, inoltre, le condizioni seguenti:

- m) lavori su opere preesistenti:
- m.1) i danni materiali e diretti ad opere preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;
- n) lavori su beni artistici:
- n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un *sinistro* indennizzabile, la Compagnia non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al *sinistro*, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

Per la presente garanzia, per *sinistro* e per durata, valgono il limite massimo di *indennizzo*, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

## Art. 5 Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo  
b) lavori a misura  
c) prestazioni a consuntivo  
d) lavori in economia  
e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.

La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.

Il *Contraente* è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il *Contraente* deve comunicare alla Compagnia entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante e aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Compagnia emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

## Art. 6 Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione:

- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;  
b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;  
c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.

L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, a emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### Art. 7 Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 del Codice Civile. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

#### Art. 8 Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 del Codice Civile, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte a evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

#### Art. 9 Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche e a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

## Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere

#### Art. 10 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

#### Art. 11 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato, il Committente e il Contraente.

#### Art. 12 Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal D. Lgs 81/ 2008, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
- i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Compagnia dello stato documentato degli stessi antecedenti l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.

L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

#### Art. 13 Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;

- d) le società le quali, rispetto alla *Stazione Appaltante* o il *Contraente*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

#### Art. 14 Esclusioni specifiche della Sezione B

A integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere preesistenti;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del Titolo X del D. Lgs. 209/2005;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo a un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
- m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
- o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
- p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- q) i danni da azioni di terzi;
- r) i danni da forza maggiore;
- s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

#### Art. 15 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella *Scheda Tecnica* e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

#### Art. 16 Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella *Scheda Tecnica*, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari almeno al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di Euro 500 mila e un massimo di Euro 5 milioni.

## Norme comuni per le Sezioni A e B

#### Art. 17 Delimitazione dell'assicurazione

La Compagnia non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque, noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; i difetti di rendimento delle opere assicurate.

La Compagnia non è, inoltre, obbligata per:

- f) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La Compagnia non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti a epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

#### Art. 18 Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Compagnia, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

#### Art. 19 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della Legge 49/ 1987, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

#### Art. 20 Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Compagnia, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

I rappresentanti della Compagnia hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

#### Art. 21 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Compagnia
- b) inviare, al più presto, alla Compagnia, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Compagnia e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie a evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

- a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Compagnia lo richieda, un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta o alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

#### Art. 22 Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al *Contraente*, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

- i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
- ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il *Committente*, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal *Responsabile del procedimento* di cui all'art. 31 del Codice.

## Art. 23 Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *opere* assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del Codice di Procedura Civile.

## Art. 24 Premio

Il *premio*, riportato nella *Scheda Tecnica*, è convenuto in misura unica e indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'*assicurazione*.

Il *premio* iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella *Scheda Tecnica* e successive appendici di aggiornamento.

Il pagamento del *premio*, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del *premio*, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella *Scheda Tecnica* di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di *premio* da parte del *Contraente* non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della *Stazione Appaltante*.

La *Compagnia* si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la *Stazione Appaltante*, la quale può sostituirsi al *Contraente* nel pagamento del *premio*; in mancanza di intervento sostitutivo della *Stazione Appaltante* la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il *premio* iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*assicurazione* cessi prima della data prevista *Scheda Tecnica*.

## Art. 25 Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle *somme assicurate* e per la regolazione del *premio*, al momento del *sinistro* la *Compagnia* verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la *Compagnia* indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

## Art. 26 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La *somma assicurata* per ciascuna Partita della Sezione A e il *massimale* della Sezione B, indicati *Scheda Tecnica*, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di *indennizzo* e di *risarcimento* dovuti dalla *Compagnia* per uno o più *sinistri* che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole *Partite* della Sezione A e i *massimali* della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'*assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del *premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle *somme assicurate* e dei *massimali*; la *Compagnia* concede tale reintegro richiedendo un *premio* sino a un massimo di 5 volte l'entità del *premio* iniziale relativa all'entità della *somma assicurata* o del *massimale* da reintegrare.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro*, anche in caso di mancato reintegro.

## Art. 27 Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla *Compagnia* per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'*indennizzo* o del *risarcimento* non pregiudicano le ragioni della *Compagnia* stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

## Art. 28 Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai *sinistri* di cui alla Sezione A, il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* direttamente alla *Stazione Appaltante*, previo assenso del *Contraente* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Compagnia* delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, **sempreché siano stati consegnati alla *Compagnia* tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.** Relativamente ai *sinistri* di cui alla Sezione B, il pagamento del *risarcimento* è eseguito dalla *Compagnia* al terzo danneggiato.

La *franchigia* e lo *scoperto*, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del *Contraente*, fermo restando che la *Compagnia* risarcirà alla *Stazione Appaltante* e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il *sinistro* al lordo dei predetti *franchigia* o *scoperto*.

## Art. 29 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

È compito, in particolare, del *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*.

L'*indennizzo* o il *risarcimento* liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## Art. 30 Gestione delle controversie – Spese di resistenza (Sezione B)

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito nella *Scheda Tecnica* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Art. 31 Proroga dell'assicurazione

La presente *assicurazione* può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei *lavori* sia posposta in accordo con la *Stazione Appaltante* ovvero il *certificato di collaudo* provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).

In tale caso il *Contraente* può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la *Compagnia* si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

## Art. 32 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

## Art. 33 Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- d) utilizzo di cripto valute;
- e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- uso di Internet o intranet;
- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- f) Violazione della Privacy e dei Dati;
- g) Violazione del Sistema Informatico.

#### Art. 34 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della *Compagnia* ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### Art. 35 Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la *Compagnia* e la *Stazione Appaltante*, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

#### Art. 36 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

## Condizione di operatività

#### Art. 37 Comunicazione dei subappaltatori

A parziale deroga dell'art. 3 - Condizioni di Assicurazione, del quinto punto, la *Compagnia* esonera la *Stazione Appaltante* alla preventiva comunicazione dei nominativi dei subappaltatori e delle opere subappaltate.

## Garanzie aggiuntive relative alla Sezione A

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in Scheda Tecnica

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *Scheda Tecnica*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate negli articoli "Esclusioni specifiche per la Sezione A" della presente Copertura, salvo quanto di seguito derogato.

#### Art. 38 Manutenzione estesa

Durante il periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle opere assicurate in Partita 1 - Opere, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione assicurato, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferma l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *Scheda Tecnica* per il periodo di costruzione.

Durante il periodo di manutenzione la *Compagnia* non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

#### Art. 39 Danni da eventi naturali – Inclusa la forza maggiore

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto, fenomeno atmosferico, alluvione, allagamento, mareggiata - inclusi quelli da *forza maggiore* in deroga alla lettera e) dell'art. 4 - Esclusioni specifiche per la Sezione A - manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

La garanzia per danni da fenomeno atmosferico, alluvione, allagamento, mareggiata, è subordinata:

- alla dimostrazione che siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento ad intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante;
- si sia provveduto con adeguate misure per garantire il libero deflusso delle acque, eliminando fango, sabbia, altri materiali e impedimenti da canali, sgrondi e similari presenti nell'ambito del cantiere.

Sono comunque esclusi i costi:

- a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- c) per gli impianti necessari allo scarico di acque e per il relativo pompaggio.

La garanzia per danni da terremoto è subordinata alla dimostrazione di aver considerato:

- nella stesura del progetto, il rischio terremoto (Norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018 – di cui al D.M. 17/01/2018, pubblicate sulla serie Generale n. 42 del 20/02/2018 e successive modifiche e integrazioni) nonché,
- nella esecuzione dei lavori, le relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

Nel caso in cui per l'evento a causa del *sinistro* venga stabilita l'erogazione di fondi per la ricostruzione o sia per legge o per contratto richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, pena la perdita al diritto all'*indennizzo*, l'*Assicurato* deve:

1. attivare tempestivamente le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti fondi o maggiori costi;
2. informare la *Compagnia* non appena i fondi o i maggiori costi siano erogati.

Qualora la loro erogazione avvenga successivamente al pagamento dell'*indennizzo* da parte della *Compagnia*, il *Contraente* si impegna a versare detto importo alla *Compagnia* entro 30 giorni dal momento in cui siano resi disponibili.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'*indennizzo*, quest'ultimo viene ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da un evento o da una serie di eventi verificatisi durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile.

#### Art. 40 Errori di progettazione o calcolo

A parziale deroga della lettera f) dell'art. "Esclusioni specifiche per la Sezione A", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *Opere* assicurate alla Partita 1, causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*, ancorché gli stessi trovino origine in periodi antecedenti alla decorrenza della *polizza*.

Sono esclusi dal rimborso:

- a) i danni alla parte delle *Opere* affetta da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
- b) i costi per l'eliminazione degli errori cui al punto a) alla parte delle *Opere* già eseguite, anche se non danneggiata;
- c) i costi per le variazioni del progetto conseguenti ad errori di cui al punto a) per la parte dell'opera ancora da realizzare.

È inoltre escluso quanto previsto dagli Schema tipo 2.1 e 2.2.

Ferma l'applicazione del deducibile e del limite di indennizzo indicati in *Scheda Tecnica*, in caso di *sinistri* in serie (*sinistri* aventi lo stesso tipo di causa prima) viene applicata la seguente scala di indennizzo:

- primo e secondo *sinistro*: 100% del danno indennizzabile;
- terzo *sinistro*: 80% del danno indennizzabile;
- quarto *sinistro*: 50% del danno indennizzabile.

Gli ulteriori *sinistri* non sono indennizzabili.

#### Art. 41 Atti vandalici e dolosi, furto e rapina

A parziale deroga della lettera d) dell'art. Esclusioni specifiche per la Sezione A, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in conseguenza di atti vandalici e dolosi, furto, tentato furto e rapina, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*.

In caso di furto durante i periodi di chiusura del cantiere o quando in cantiere non siano presenti addetti, l'*efficacia dell'assicurazione* è subordinata alla condizione, essenziale ai fini dell'*operatività della garanzia*, che:

- a) i materiali siano immagazzinati nel luogo di esecuzione delle *opere* in baraccamenti metallici prefabbricati da cantiere e/o container di acciaio, con aperture verso l'esterno difese da robusti serramenti in legno, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni non manovrabili dall'esterno senza chiavi;
- b) che l'autore del reato si sia introdotto nel cantiere:
  - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Durante i periodi di chiusura del cantiere o quando in cantiere non siano presenti addetti le chiavi non possono essere conservate in cantiere.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* è tenuto a informare immediatamente l'Autorità di Polizia.

#### Art. 42 Sciopero, sommossa, tumulto popolare

A parziale deroga della lettera d) dell'art. "Esclusioni specifiche per la Sezione A", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*.

Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* è tenuto a informare immediatamente l'Autorità di Polizia.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia aggiuntiva con preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della *Compagnia*, questa provvede al rimborso della parte di *premio*, pagata e non goduta, relativa alla presente garanzia aggiuntiva.

#### Art. 43 Terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della lettera d) dell'art. Esclusioni specifiche per la sezione A la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*.

Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.

In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a informare immediatamente l'Autorità di Polizia.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia aggiuntiva con preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla presente garanzia aggiuntiva.

## Condizioni specifiche per tipologie di opera assicurata valide per il Contraente relative alla Sezione A

### Art. 44 Condizioni di operatività

- **Operatività in differenza di condizioni e di limiti**

La normativa di polizza di cui alla versione stampata per il Contraente opera e prevale con logica in "differenza di condizioni e di limiti" rispetto a quanto previsto dallo Schema tipo 2.3.

- **Definizione di Assicurato**

A deroga di quanto previsto nello Schema Tipo 2.3, sono assicurati il Contraente, l'appaltatore e i subappaltatori.

- **Deroghe allo Schema Tipo 2.3**

Per le garanzie valide per il solo Contraente, a deroga di quanto previsto nello Schema Tipo 2.3, tra le Parti si concorda quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Il primo comma viene abrogato e sostituito come segue:

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

**Art. 6 - Durata dell'assicurazione**

Il primo comma viene abrogato e sostituito come segue

L'efficacia dell'assicurazione:

- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori, fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art. 18 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro**

L'articolo viene abrogato e sostituito come segue:

La Compagnia rimborsa l'importo del danno al danneggiato con l'applicazione della franchigia e dello scoperto.

**Art. 22. - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)**

Quanto al comma 3 viene abrogato.

Quanto al comma 4 viene abrogato.

**Art. 24. - Premio**

Quanto al comma 5 viene abrogato.

Quanto al comma 6 viene abrogato.

**Art. 28. Pagamento dell'indennizzo**

Il primo comma viene abrogato e sostituito come segue:

Relativamente ai sinistri di cui alla "Sezione A", il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

Il secondo comma viene sostituito come segue:

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente.

- **Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni e inesatte dichiarazioni siano tenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

- **Comunicazione dei subappaltatori**

A parziale deroga dell'art. 3 - Condizioni di Assicurazione, del quinto punto, la *Compagnia* esonera il *Contraente* alla preventiva comunicazione dei nominativi dei subappaltatori e delle *opere* subappaltate.

- **Misure antincendio**

Ferme le esclusioni e delimitazioni previste in polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:

- in occasione di operazioni a fiamma libera siano disponibili e di uso immediato adeguati sistemi di estinzione incendio;
- in occasione di sospensione anche temporanea dei lavori le apparecchiature, che utilizzano fiamme libere, siano messe fuori esercizio;
- i dispositivi antincendio dell'*opera* assicurata siano stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

- **Misure di prevenzione applicabili solo al Contraente**

Nel caso nella denuncia di sinistro a termini dello *Schema Tipo 2.3*, incluse eventuali estensioni di garanzie richieste dalla *Stazione Appaltante*, sia compresa una richiesta di indennizzo per una causale soggetta a limitazione o esclusione riportata nelle clausole valide per il solo *Contraente*, fermo il pagamento alla *Stazione Appaltante* del sinistro a termini dell'art. Pagamento dell'indennizzo.

Rimane a carico del *Contraente* l'ammontare della parte del danno riferito a tali limitazioni o esclusioni oltre al deducibile di polizza.

- **Pagamento dei sinistri**

La *Compagnia* provvede al pagamento dei sinistri alla *Stazione Appaltante* al lordo di scoperti o *franchigie*, come previsto all'art. 28 - Pagamento dell'indennizzo, fermo il concomitante pagamento alla *Compagnia* da parte del *Contraente* dell'ammontare di tali scoperti o *franchigie*.

- **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La *Compagnia* prende atto che il *Contraente* ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della Legge 136/2010 e s.m.i. Il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al contratto d'appalto è riportato in polizza.

- **Circostanze invalidanti e avviso omesso o ritardato pagamento del premio**

Ad integrazione del disposto dell'art. 24 - Premio, la *Compagnia* si impegna ad avvisare la *Stazione Appaltante* di ogni elemento che possa inficiare la validità od efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi, per consentire alla *Stazione Appaltante* di subentrare al *Contraente* nel pagamento del premio, la copertura assicurativa è mantenuta in vigore per 60 giorni dalla relativa notifica.

## Art. 45 Danni da eventi naturali – Esclusa la forza maggiore

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fenomeno atmosferico, alluvione, allagamento, mareggiata, terremoto - esclusi quelli classificati di *forza maggiore* di cui alla lettera e) dell'art. 4 - Esclusioni specifiche per la Sezione A - manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

La garanzia per danni da fenomeno atmosferico, alluvione, allagamento, mareggiata, è subordinata:

- alla dimostrazione che siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento ad intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante;
- si sia provveduto con adeguate misure per garantire il libero deflusso delle acque, eliminando fango, sabbia, altri materiali e impedimenti da canali, sgrondi e similari presenti nell'ambito del cantiere.

Sono comunque esclusi i costi:

- a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- c) per gli impianti necessari allo scarico di acque e per il relativo pompaggio.

La garanzia per danni da terremoto è subordinata alla dimostrazione di aver considerato:

- nella stesura del progetto, il rischio terremoto (Norme tecniche per le costruzioni - NTC 201808 - di cui al D.M. 174/01/20108, pubblicate sulla serie Generale n. 42 del 20/02/2018 e successive modifiche e integrazioni) nonché,
- nella esecuzione dei lavori, le relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

Nel caso in cui per l'evento a causa del sinistro venga stabilita l'erogazione di fondi per la ricostruzione o sia per legge o per contratto richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, pena la perdita al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve:

1. attivare tempestivamente le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti fondi o maggiori costi;
2. informare la *Compagnia* non appena i fondi o i maggiori costi siano erogati.

Qualora la loro erogazione avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della *Compagnia*, il *Contraente* si impegna a versare detto importo alla *Compagnia* entro 30 giorni dal momento in cui siano resi disponibili.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, quest'ultimo viene ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da un evento o da una serie di eventi verificatisi durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile.

## Art. 46 Scavo aperto

La *Compagnia* indennizza i costi sostenuti per il ripristino della trincea aperta a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, fino alla lunghezza massima per cantiere indicata in Scheda Tecnica, misurata a partire dal fronte di avanzamento dello scavo.

Sono comunque esclusi i costi sostenuti per il pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

#### Art. 47 Incendio – Costruzioni in legno

Nel caso di *opere* con struttura realizzata anche parzialmente in legno, per i danni da *incendio* il limite di *indennizzo* è pari alla percentuale della somma assicurata in *Partita 1 - Opere* stabilita in *Scheda Tecnica*.

#### Art. 48 Opere a verde e giardinaggio – mancato attecchimento

Sono esclusi i danni da mancato attecchimento o fallanza di essenze arboree, arbustive, tappeti erbosi e simili.

#### Art. 49 Posa di tubazioni e condutture

La *Compagnia* non indennizza i danni alle tubazioni o condutture nel caso in cui:

- a) le loro estremità aperte non siano chiuse ermeticamente al termine di ogni giornata lavorativa;
- b) nel caso di loro posizionamento in trincea non siano almeno parzialmente interrati con modalità adatte ad impedirne il sollevamento per galleggiamento.

#### Art. 50 Lavori stradali o di urbanizzazione

La *Compagnia* non rimborsa all'*Assicurato* i costi sostenuti per:

- a) iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- b) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento potesse essere evitato con riserve sufficienti;
- c) spese sostenute per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- d) spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle *opere* assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'*indennizzo* è limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- e) perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- f) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

#### Art. 51 Costruzioni di pali, palancole e diaframmi

La *Compagnia* non indennizza le spese:

- a) sostenute per rimpiazzare o rettificare pali o muri di contenimento:
  - che vengono scoperti essere mal posizionati o disallineati o compressi durante la loro costruzione;
  - che sono stati persi od abbandonati o danneggiati durante la battitura od estrazione;
  - che vengono scoperti essere ostruiti da attrezzature o casing per la palificazione;
- b) sostenute per rettificare palancole metalliche disinnestate o disconnesse;
- c) sostenute per rettificare perdite o infiltrazioni di materiale di ogni tipo;
- d) sostenute per riempire cavità o per rimpiazzare la bentonite persa;
- e) dovute al fatto che elementi di fondazioni o di palificazione non abbiano superato il test di carico oppure che non abbiano raggiunto i valori progettuali di carico;
- f) sostenute per ripristinare profili o sagome.

#### Art. 52 Esclusioni danni da bagnamento

Durante le fasi di demolizione e rifacimento delle coperture, incluse le impermeabilizzazioni, e fino al completamento delle stesse, **sono esclusi** i danni da bagnamento causati da *fenomeni atmosferici*.

## Garanzie aggiuntive relative alla Sezione B

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in *Scheda Tecnica*

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati nella *Scheda Tecnica*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Esclusioni specifiche per la Sezione B" della presente Copertura, salvo quanto di seguito derogato.

#### Art. 53 Pluralità assicurati – Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di *Assicurato* siano designati in *Scheda Tecnica* più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata *assicurazione*, fermo restando che la somma a carico della *Compagnia* non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei *massimali* stabiliti in *Scheda Tecnica* nonché quanto disposto all'art. Gestione delle controversie – Spese di resistenza.

Agli effetti di questa garanzia aggiuntiva, anche in deroga alla lettera c) dell'art. Delimitazione dell'assicurazione, gli *Assicurati* di cui al comma precedente, inclusi i loro dipendenti, sono considerati terzi tra loro, **ferme comunque le esclusioni di cui all'Art. Esclusioni specifiche della Sezione B.**

In ogni caso con la presente garanzia aggiuntiva la *Compagnia* non risarcisce l'*Assicurato* nei seguenti casi:

- a) perdite o danni a cose assicurate o assicurabili nella Sezione A, anche se a causa di una *franchigia*, uno *scoperto* o di un limite di *indennizzo* non si faccia luogo ad alcun *risarcimento/indennizzo*;
- b) danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere;
- c) lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'*assicurazione R.C.O.*

#### Art. 54 Rimozione franamento o cedimento di terreno

A parziale deroga dell'art. Esclusioni specifiche per la Sezione B, nei limiti dei *massimali* stabiliti in *Scheda Tecnica* alla Sezione B, la *Compagnia* risarcisce i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle *opere*.

Non sono comunque risarcibili:

- a) i danni a fabbricati e altre opere di terzi già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del *sinistro*;
- b) i danni causati da lavori di *sottomurazione*, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, salvo in caso di crollo totale o parziale nonché in caso di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'*opera*;
- c) i maggiori costi per il consolidamento o messa in sicurezza dei fabbricati e altre opere di terzi non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle *opere* assicurate.

Per la presente estensione di garanzia si intendono validi il limite di *indennizzo*, lo *scoperto* e il minimo riportati in *Scheda Tecnica*.

#### Art. 55 Cavi e condutture sotterranee

A parziale deroga dell'art. Esclusioni specifiche per la Sezione B, nei limiti dei *massimali* stabiliti in *Scheda Tecnica* alla Sezione B, la *Compagnia* risarcisce i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee di terzi, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle *opere*.

La garanzia è valida a condizione, ritenuta essenziale, che prima dell'inizio dei lavori l'*Assicurato* abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per la presente estensione di garanzia si intendono validi il limite di *indennizzo*, lo *scoperto* e il minimo riportati in *Scheda Tecnica*.

#### Art. 56 Vibrazioni

A parziale deroga dell'art. Esclusioni specifiche per la Sezione B, nei limiti dei *massimali* stabiliti in *Scheda Tecnica* alla Sezione B, la *Compagnia* risarcisce i danni materiali e diretti causati a terzi da vibrazione, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle *opere*.

Sono comunque esclusi i danni causati entro un raggio di 100 metri dalla fonte delle vibrazioni.

Per la presente estensione di garanzia si intendono validi il limite di *indennizzo*, lo *scoperto* e il minimo riportati in *Scheda Tecnica*.

## Condizioni specifiche per tipologie di opera assicurata valide per il Contraente relative alla Sezione B

#### Art. 57 Limitazione in caso di altre assicurazioni RC

La copertura assicurativa della Sezione B viene prestata a secondo rischio in eccedenza a polizze di Responsabilità Civile verso Terzi con garanzie analoghe a quelle previste dalla *Scheda Tecnica* e con *massimale* per *sinistro* pari a minimo Euro 250.000,00.

In caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale di tali polizze RCT, anche per non pagamento del *premio*, rimane a carico dell'Assicurato la *franchigia* indicata in *Scheda Tecnica*.

#### Art. 58 Danni per aperture al traffico

Si conviene tra le Parti che, in caso di apertura totale o parziale al traffico pubblico o privato, anche pedonale, di strade o aree interessate dai lavori, è condizione necessaria per la validità della garanzia l'applicazione di tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del *Committente* o del *Direttore dei Lavori* o del *Responsabile dei Lavori* (D.Lgs. 81/2008).

In nessun caso la *Compagnia* è obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.

## Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

Email: [servizio.clienti@revoinsurance.com](mailto:servizio.clienti@revoinsurance.com)

PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

Sito web: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

email: [gestionesinistrire@revoinsurance.com](mailto:gestionesinistrire@revoinsurance.com)

PEC: [sinistri.re@pec.revoinsurance.com](mailto:sinistri.re@pec.revoinsurance.com)